

NOTA INFORMATIVA

Concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisizione di servizi di coworking, per la creazione e l'attivazione o l'ampliamento di spazi di coworking e per la creazione di nuovi fab-lab (Legge Regionale 20 febbraio 2015, n. 3 art. 24)

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990
- dall'art. 13 comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Concessione di incentivi per l'acquisizione di servizi di coworking, per la creazione e l'attivazione o l'ampliamento di spazi di coworking e per la creazione di nuovi fab-lab di cui:

- alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, art. 24;
- al DPR n. 21 dicembre 2015 n. 257/Pres (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno delle microimprese del Friuli Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di coworking, per il sostegno delle imprese del Friuli Venezia Giulia per progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking al loro interno e per la promozione della nascita di nuovi Fab-lab sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3), modificato con DPR n. 6 luglio 2017, n. 155;
- Decreto n. 2870 del 13.10.17 del Direttore del Servizio Accesso al Credito alle Imprese della Regione Friuli Venezia Giulia di approvazione dell'avviso;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 («de minimis»)

UFFICIO COMPETENTE IN CUI SI PUÒ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI O TRARNE COPIA (DIRITTO DI ACCESSO)

È la Camera di Commercio di Udine.

Il regolamento è pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio di Udine.

STRUTTURA COMPETENTE E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DELL'ISTRUTTORIA

CCIAA DI UDINE - Ufficio contributi

e-mail: contributi@ud.camcom.it

Responsabile del procedimento: DEL BENE Raffaella

Sostituto: ELISABETTA LESIZZA)

Responsabile dell'istruttoria: LESIZZA Elisabetta 0432 273829

DI LENA Vania 0432 273520

BANDIANI Silvia 0432 273272

PROCEDIMENTO E TERMINI

Il termine per la concessione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data presentazione della domanda, stante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 6 e all'art. 9 del Regolamento, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello (art. 16, commi 1 e 2, del Regolamento).

Il termine per l'erogazione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della rendicontazione (art. 22 comma 1, del Regolamento).

I termini massimi assegnati per l'integrazione o regolarizzazione della domanda sono di 30 giorni (art. 15 comma 5, del regolamento).

I termini massimi assegnati per l'integrazione o regolarizzazione della rendicontazione sono di 30 giorni (art. 21 comma 11, del Regolamento).

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), della L.R. 7/2000, i soggetti di cui all'articolo 13 della medesima legge e quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 15, hanno diritto di:

b) presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e comunque utili ai fini dell'emanazione del provvedimento finale, dando particolare riscontro, in sede di motivazione, a quelli presentati dai soggetti nei cui confronti il provvedimento medesimo è destinato a produrre effetti diretti.

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione e l'erogazione dell'incentivo sono **sospesi** in pendenza dei termini:

- assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta ai sensi degli art. 15, commi 5, e art. 21 comma 11, del Regolamento.

Il termine per l'adozione dei provvedimenti è interrotto nel caso di preavviso di provvedimento negativo (art. 15 comma 7 del Regolamento).

Il termine per concludere l'iniziativa e presentare la rendicontazione della spesa è indicato nel provvedimento di concessione e non può essere superiore al termine massimo di **ventisei mesi** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo (art. 20 comma 1 del Regolamento). È consentita la richiesta di una proroga per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.

OBBLIGHI

Le imprese che presentano domanda di contributo, per beneficiare dell'agevolazione richiesta, sono tenute a rispettare:

- il divieto generale di contribuzione previsto dall'art. 31 della LR 7/2000;
- tutti gli obblighi previsti dal presente Regolamento, dalla L.R. 7/2000 e dalla normativa vigente.

ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

(art. 23 del Regolamento)

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è **annullato** qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è **revocato** a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

- se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 11;
- nei casi di cui agli articoli 16, comma 7, secondo periodo, e 21, comma 12.

- se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile con riferimento all'iniziativa risulta inferiore ai pertinenti limiti minimi di cui all'articolo 11, comma 2;
- se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile con riferimento all'iniziativa finanziata risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso.
- Nel caso degli incentivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), nel caso in cui il beneficiario non dimostri, in sede di rendicontazione, che lo spazio di coworking oggetto dell'incentivo abbia ospitato per almeno 60 giorni, intercorrenti tra la data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo e la data di conclusione dell'iniziativa, una o più imprese fruitrici del servizio di coworking.

FONDI

Le iniziative oggetto di domanda di contributo sono finanziate con fondi regionali.

RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal Regolamento citato, si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000, legge regionale 3/2015, al Regolamento (UE) n. 1407/2013 («de minimis») e Regolamento (UE) n. 651/2014 (RGE).

TRATTAMENTO DEI DATI

Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Udine. Il regolamento è pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio di Udine.